CAMERA DEI DEPUTATI N. **7431-A**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 14 novembre 2000 (v. stampato Senato n. 4835)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(AMATO)

DAL MINISTRO DELL'AMBIENTE

(BORDON)

DAL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

(BIANCO)

E DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

(NESI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(VISCO)

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione, dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), IV (Difesa), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VII (Cultura, scienza e istruzione), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), X (Attività produttive, commercio e turismo), XI (Lavoro pubblico e privato), XIII (Agricoltura) e XIV (Politiche dell'Unione europea) e dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali sul disegno di legge n. 7431.
La VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici), il 30 novembre 2000, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato A.C. 7431.

CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI

(LOIERO)

CON IL MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE

(MATTIOLI)

CON IL MINISTRO DELLE FINANZE

(DEL TURCO)

CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

(LETTA)

E CON IL MINISTRO DELLA DIFESA

(MATTARELLA)

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonchè a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 15 novembre 2000

(Relatore: **TURRONI)**

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 7431;

rilevato che il contenuto del provvedimento, originariamente recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché interventi in favore della regione Calabria di recente colpita da eventi calamitosi, è stato ampliato con la previsione di interventi in favore di altre regioni colpite da calamità naturali successivamente all'emanazione del decreto stesso o in anni precedenti;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

si provveda alla soppressione del comma 4-*bis* dell'articolo 5 che reca una disposizione relativa alla istituzione, soppressione e modifica della circoscrizione delle sezioni distaccate del tribunale ordinario, che non risulta omogenea rispetto al contenuto del provvedimento, così come definito nel titolo dello stesso;

Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

agli articoli 6, 6-*bis*, 6-*ter*, 7, valuti la Commissione l'omogeneità delle disposizioni relative al personale, e segnatamente alla posizione contrattuale di tale personale, con il contenuto del provvedimento così come definito nel titolo dello stesso;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 2, si valuti la compatibilità di quanto ivi previsto con il quadro di competenze regionali delineato in materia di polizia idraulica a seguito del conferimento di funzioni in tale materia operato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

all'articolo 3-*ter*, comma 1, si chiarisca, al fine di evitare incertezze applicative ed interpretative, il significato della locuzione « in via di adozione »;

all'articolo 4, comma 3, si valuti l'opportunità di prevedere un limite massimo per il contributo a favore del singolo beneficiario, analogamente a quanto previsto per gli altri contributi a fondo perduto previsti nel medesimo articolo;

all'articolo 4, comma 9, non appare congruo il riferimento alle « regioni interessate », essendo l'intero articolo riferito esclusivamente ad una sola regione;

all'articolo 4-*bis*, comma 5, secondo periodo, si valuti l'opportunità di indicare espressamente le disposizioni relative ai contributi per le imprese contenute all'articolo 4 in luogo del richiamo al comma 8 del medesimo articolo 4, che in via generale stabilisce che le provvidenze già concesse con ordinanze di protezione civile costituiscono anticipazione dei benefici stessi;

all'articolo 7-*ter*, si valuti l'opportunità che sia richiamato il rispetto delle competenze di tutte le regioni a statuto speciale e non solo alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e Bolzano;

all'articolo 8, si segnala la mancanza della clausola che autorizza il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del provvedimento;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 4, comma 9-*bis*, si chiarisca se il diritto di recesso da parte del conduttore debba essere esercitato ai sensi della normativa vigente in materia o in deroga alla stessa;

Il Comitato altresì raccomanda che:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

discipline aventi ambito di applicazione generale, come quella in materia di verifica della compatibilità ai fini della ricostruzione, si collochino in leggi quadro e non siano occasionalmente dettate attraverso decreti-legge.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 7431 di conversione del decreto-legge n. 279 del 12 ottobre 2000;

rilevata l'esigenza che la Commissione di merito proceda ad una verifica dell'ambito di applicazione delle disposizioni da esso recate al

fine di accertare che esse abbiano ad oggetto tutti gli eventi alluvionali verificatisi in questo periodo;

auspicata l'adozione in questa materia di una disciplina a carattere generale;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 2, si segnala l'opportunità di valutare la compatibilità delle disposizioni ivi previste con l'assetto delle competenze spettanti alle regioni in materia di polizia idraulica previste dall'articolo 89, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 112 del 1998;

b) all'articolo 4, comma 9-*bis*, si segnala l'opportunità di specificare se il diritto del conduttore di procedere alla disdetta del contratto si eserciti secondo le disposizioni vigenti ovvero, vista l'eccezionalità degli eventi, in deroga alle stesse;

c) all'articolo 7-*ter*, occorrerebbe chiarire la ragione del riferimento alle competenze delle province autonome di Trento e Bolzano, considerato che i territori di tali province non rientrano tra le aree colpite dagli eventi alluvionali cui si riferisce il presente decreto.

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(DIFESA)

La IV Commissione Difesa,

esaminato il disegno di legge C. 7431, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000 »;

esaminate in particolare le disposizioni concernenti la prestazione del servizio di leva nelle zone interessate dagli eventi calamitosi;

per quanto di competenza,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

Il Comitato permanente per i pareri della V Commissione ha adottato la seguente decisione:

SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 1, comma 5, secondo periodo, dopo la parola: « iscritti » siano aggiunte le seguenti: « ai fini del bilancio triennale 2000-2002 »;

all'articolo 1, comma 6, terzo periodo, dopo la parola: « iscritto » siano aggiunte le seguenti: « ai fini del bilancio triennale 2000-2002 »;

all'articolo 8, comma 2, terzo periodo, dopo la parola: « iscritto » siano aggiunte le seguenti: « ai fini del bilancio triennale 2000-2002 »;

all'articolo 3-*bis,* comma 1, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Dall'organizzazione e dal funzionamento del comitato di cui al precedente periodo non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato »;

all'articolo 4-*ter,* siano quantificati e coperti gli oneri derivanti dalla relativa attuazione;

all'articolo 6, comma 2, dopo la parola: « iscritto » siano aggiunte le seguenti: « ai fini del bilancio triennale 2000-2002 »;

all'articolo 6-*bis,* siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni »;

all'articolo 6-*ter,* comma 2, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Una volta esauriti i fondi di cui al precedente periodo, gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono a carico delle regioni e degli enti locali interessati »;

all'articolo 7-*bis,* comma 2, l'incremento del Fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale SpA sia limitato alle effettive disponibilità giacenti presso lo stesso Mediocredito centrale SpA di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 691 del 1994, che risultano – sulla base del Conto riassuntivo del Tesoro al 30 giugno 2000 – pari a lire 84,1 miliardi;

nonché con la seguente ulteriore condizione:

all'articolo 5, comma 4, secondo periodo, sia individuata una procedura di corresponsione delle agevolazioni fiscali e previdenziali

in favore dei soggetti danneggiati che ne consenta a questi ultimi l'effettivo godimento; il riferimento operato con finalità di copertura alle disponibilità di cui all'articolo 3, comma 5, dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3081 del 12 settembre 2000, richiama infatti modalità procedurali, caratterizzate dall'intervento delle province competenti, che non appaiono compatibili con l'erogazione di agevolazioni fiscali e previdenziali, ingenerando tra l'altro una forma di dequalificazione della spesa, connessa alla copertura di minori entrate correnti mediante risorse destinate principalmente a spese di investimento;

e con la seguente osservazione:

all'articolo 3-*bis,* comma 1, secondo periodo, valuti la Commissione l'opportunità di prevedere espressamente che la nomina del commissario *ad acta* debba essere preceduta da formale diffida ad adempiere nei riguardi dei soggetti realizzatori.

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

La IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni,

esaminato il disegno di legge recante: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000 » (7431);

premesso che:

gli eventi alluvionali dei mesi di ottobre e novembre 2000 nel nord e nel centro Italia hanno provocato danni molto ingenti e generato situazioni di grande disagio nelle popolazioni, con gravissimi danni anche alle attività produttive in essere;

molte infrastrutture stradali e ferroviarie hanno subito danni ingenti e richiedono decisioni di grande importanza per la loro ricostruzione, in relazione alle esigenze di messa in sicurezza dei territori che hanno subito gli effetti dell'alluvione;

è estremamente importante procedere in tempi rapidissimi al ripristino delle infrastrutture distrutte o danneggiate, anche in forma provvisoria, onde permettere di rispondere alle esigenze di mobilità delle persone e delle merci, compromesse talora in misura decisiva dagli eventi calamitosi, per consentire la completa ripresa delle attività delle persone e delle imprese;

è necessario definire progetti esecutivi per il ripristino finale di dette infrastrutture coerenti con la messa in sicurezza dei territori, evitando di ricostruire nella stessa forma e con gli stessi criteri utilizzati prima degli eventi alluvionali le opere che hanno costituito esse stesse, per la loro localizzazione o tipologia e caratteristica costruttiva, causa concorrente alla gravità del danno;

è necessario cogliere l'opportunità della ricostruzione definitiva per realizzare opere sicure verso il territorio e atte a conseguire un miglioramento dell'offerta sia in termini di riduzione dei tempi di percorrenza sia di miglioramento del servizio, in particolare quello ferroviario;

valutando che:

è opportuno che, esauriti gli interventi di emergenza atti a ripristinare accettabili condizioni per la mobilità delle persone e delle merci, venga esplicitato un richiamo alla necessità di valutare la ricostruzione delle infrastrutture nel quadro dei problemi della messa in sicurezza dei territori;

è necessario definire procedure snelle e particolarmente efficienti per abbreviare i tempi delle decisioni e dell'appalto delle opere,

delibera di esprimere:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) per il collegamento ferroviario Torino-Ivrea-Aosta, tuttora interrotto e per il quale si prevedono lunghi tempi di attesa (tra un anno e mezzo e due anni) per il ritorno alla normalità, visti i danni particolarmente ingenti subiti da questa infrastruttura, si proceda il più celermente possibile al ripristino della linea in forma anche provvisoria;

2) parallelamente vengano predisposti gli studi, i progetti e le modalità di finanziamento per la ricostruzione definitiva, che tengano conto delle proposte già avanzate e degli impegni assunti e facenti oggetto degli accordi tra Regione Piemonte, Regione autonoma Valle d'Aosta, Ministero dei trasporti e della navigazione e Ferrovie dello

Stato S.p.A. e della risoluzione approvata il 26 ottobre 2000 dalla IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera;

3) si proceda al finanziamento delle necessarie opere di ricostruzione e di riparazione dei danni prodotti dagli eventi catastrofici dei mesi di ottobre e novembre 2000 anche con il ricorso a risorse straordinarie, quali quelle generate dalla recente gara per i telefoni cellulari di nuova generazione UMTS.

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

esaminato il testo del disegno di legge C. 7431, di conversione del decreto-legge n. 279 del 2000, recante « Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico, in materia di protezione civile e per zone colpite da calamità naturali »;

premesso che la particolare conformazione geologica della penisola italiana, unitamente ai mutamenti in atto delle condizioni climatiche, comportano, per il prossimo futuro, la necessità di predisporre efficaci strumenti di prevenzione dei fenomeni calamitosi idrogeologici;

valutate favorevolmente, in tale prospettiva, le misure volte al potenziamento delle reti di monitoraggio idro-meteo-pluviometrico in tempo reale, il programma per la copertura del territorio nazionale attraverso radar meteorologici, nonché i tempi e le modalità di esecuzione dell'attività di controllo dell'assetto idrogeologico volta ad individuare le situazioni di maggior pericolo;

rilevata le necessità di addivenire ad un riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, anche mediante l'introduzione di un sistema speciale di accelerazione delle procedure atte ad individuare le aree a più alto rischio, al fine di adottare le conseguenti misure di salvaguardia, con particolare riferimento alla tutela degli insediamenti produttivi, la gran parte dei quali insiste su aree soggette ad alta probabilità di inondazioni;

preso atto che gli interventi urgenti in sostegno dei territori danneggiati dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000 risultano simili a quelli adottati in analoghe situazioni di emergenza, consistendo, essenzialmente, in contributi a fondo perduto ed in conto interessi in favore delle imprese che esercitano attività produttive in campo industriale, artigianale, agro-alimentare e commerciale, nonché nel settore dei servizi, che hanno subito, in conseguenza degli eventi calamitosi, gravi danni ai beni immobili o mobili di loro proprietà;

rilevato che il divieto di ricostruzione degli impianti e delle infrastrutture ubicati nelle aree ad alto rischio idrogeologico e di inondazione, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, potrà comportare provvedimenti di delocalizzazione delle attività produttive, come sarà tra l'altro approfondito nel corso della missione prevista da parte della X Commissione nei giorni 30 novembre, 1 e 2 dicembre 2000,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, oltre alle misure urgenti a favore delle imprese danneggiate dagli eventi calamitosi, contemplate dagli articoli 4 e 4-*bis* del decreto-legge in oggetto, ulteriori modalità di sostegno finanziario, anche di natura tributaria, alla ricostruzione degli impianti e delle infrastrutture produttive danneggiate;

b) valuti la Commissione di merito l'entità delle risorse finanziarie necessarie per una razionale rilocalizzazione in zone non a rischio delle attività delle imprese colpite dai più recenti eventi alluvionali, non solo relativamente alla ricostruzione diretta delle strutture produttive, ma anche delle infrastrutture e dei servizi ad esse funzionali, ai livelli di dotazione necessari;

c) al fine di favorire una rapida attuazione degli interventi connessi al ripristino delle infrastrutture e dei beni immobili delle imprese danneggiati dagli eventi calamitosi di settembre e ottobre 2000, nonché alla eventuale rilocalizzazione delle stesse, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere procedure accelerate di carattere pianificatorio ed urbanistico, atte a consentire l'attuazione, in tempi rapidi e certi, di una politica del territorio e di difesa del suolo compatibile con le esigenze di sostegno delle attività produttive.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione Lavoro pubblico e privato,

esaminato il disegno di legge n. 7431, di conversione del decreto-legge n. 279 del 2000, così come risultante dall'*iter* presso il Senato;

considerata l'urgenza e l'opportunità delle misure previste dal provvedimento;

considerata altresì la necessità di evitare una elusione del principio di pubblicità dei concorsi indetti da pubbliche amministrazioni, che sarebbe compromesso dalla previsione di selezioni riservate *in toto* a soggetti legati da rapporti a tempo determinato;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

agli articoli 6-*bis* e 6-*ter*, si preveda che la trasformazione dei rapporti di lavoro avvenga tramite concorsi pubblici aperti anche ad esterni, con una riserva del 50 per cento dei posti messi a concorso per il personale a tempo determinato.

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza;

premesso che gli eventi alluvionali che colpirono Soverato ed altri centri del versante ionico della Calabria centrale hanno recato danni ingentissimi a cose e persone;

considerato, altresì, che altre zone dell'Italia anche al nord hanno subito gravi danni nei diversi settori dell'economia, in particolare nel comparto agricolo;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere gli interventi previsti dal provvedimento in esame anche agli eventi calamitosi verificatisi in tutto il mese di novembre 2000;

2) consideri, altresì, la Commissione di merito l'opportunità di incrementare le risorse finanziarie disponibili che allo stato attuale appaiono insufficienti;

3) consideri, altresì, la possibilità di applicazione della legge n. 185 del 1992 con l'eliminazione dei limiti di intervento, come già fatto nel 1994.

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato il provvedimento in oggetto;

rilevato che il contenuto del provvedimento appare compatibile con la normativa comunitaria;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

PARERE FAVOREVOLE
